

Redemptionis sacramentum

su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia

(Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti - 25 marzo 2004)

DAL PROEMIO

[1.] Nella Santissima Eucaristia la Madre Chiesa

- **ricosce con ferma fede,**
- **accoglie con gioia,**
- **celebra**
- **e venera con atteggiamento adorante il sacramento della Redenzione,**

annunciando la morte di Cristo Gesù, proclamando la sua resurrezione, nell'attesa della sua venuta nella gloria, come Signore e Dominatore invincibile, Sacerdote eterno e Re dell'universo, per offrire alla maestà infinita del Padre onnipotente il regno di verità e di vita.

[2.] La dottrina della Chiesa sulla Santissima Eucaristia,

- **in cui è contenuto** l'intero bene spirituale della Chiesa, ovvero **Cristo stesso**, nostra Pasqua,
- **fonte e culmine di tutta la vita cristiana,**
- **il cui influsso causale è alle origini stesse della Chiesa,**

è stata esposta con premurosa sollecitudine e grande autorevolezza nel corso dei secoli negli scritti dei Concili e dei Sommi Pontefici.

...

[4.] «Non c'è dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell'altare». Tuttavia, «non mancano delle ombre». **Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l'autorità della Chiesa,** che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in

materia liturgica sono all'ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.

[5.] L'osservanza delle norme emanate dall'autorità della Chiesa esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e della disposizione d'animo.

Una osservanza puramente esteriore delle norme, come è evidente, contrasterebbe con l'essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore vuole radunare la sua Chiesa perché sia con lui «un solo corpo e un solo spirito». L'atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli uni agli altri e generano l'amore per i poveri e gli afflitti. **Le parole e i riti della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui:** conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori. Quanto detto nella presente Istruzione intende condurre a tale conformità dei sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi nelle parole e nei riti della Liturgia.

...

[7.] Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto. Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma anche, considerando convenientemente l'indole di ciascuna norma, per le leggi promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli ordinamenti stabiliti dalla legittima autorità ecclesiastica.

Capitolo I

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SACRA LITURGIA

...

[16.] È di competenza della **Sede Apostolica** ordinare la sacra Liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue correnti, nonché vigilare perché gli ordinamenti liturgici, specialmente quelli attraverso i quali è regolata la celebrazione del Santissimo Sacrificio della Messa, siano osservati fedelmente ovunque.

[17.] La **Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti** «si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della **Congregazione per la Dottrina della Fede**, spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra Liturgia, in primo luogo dei Sacramenti. Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione». Infine, «esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevenivano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, vengano eliminati». In questa materia, secondo la tradizione di tutta la Chiesa, è predominante la sollecitudine per la celebrazione della santa Messa e per il culto che si tributa alla Santissima Eucaristia anche fuori della Messa.

I fedeli hanno il diritto che l'autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai «proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i Misteri».[38]

1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge

Il Vescovo diocesano, primo dispensatore dei misteri di Dio, è moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata. Infatti, «il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell'Ordine, è l'«**economista della grazia del supremo sacerdozio**» specialmente nell'Eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire, e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce». Si ha, infatti, una precipua manifestazione della Chiesa ogni volta che si celebra la Messa, specialmente nella chiesa cattedrale, «nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio, [...] all'unica preghiera, all'unico altare, cui presiede il Vescovo», circondato dai suoi Sacerdoti, Diaconi e ministri. Inoltre, ogni «legittima celebrazione dell'Eucaristia è diretta dal Vescovo, al quale è affidato l'ufficio di prestare e regolare il culto della religione cristiana alla Divina Maestà secondo i precetti del Signore e le leggi della Chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua diocesi».

[21.] Infatti, **al Vescovo «diocesano spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono**

tenuti». Tuttavia, il Vescovo vigili sempre che non venga meno quella libertà, che è prevista dalle norme dei libri liturgici, di adattare, in modo intelligente, la celebrazione sia all'edificio sacro sia al gruppo dei fedeli sia alle circostanze pastorali, cosicché l'intero rito sacro sia effettivamente rispondente alla sensibilità delle persone.

[22.] **Il Vescovo regge la Chiesa particolare a lui affidata ed è suo compito regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere, adempiendo il sacro ufficio che egli ha ricevuto mediante l'ordinazione episcopale per l'edificazione del suo gregge nella verità e nella santità.** Illustri il genuino senso dei riti e dei testi liturgici e alimenti nei Sacerdoti, nei Diaconi e nei fedeli lo spirito della sacra Liturgia, **perché tutti siano condotti ad un'attiva e fruttuosa celebrazione dell'Eucaristia**, e assicuri parimenti che tutto il corpo ecclesiale proceda unanime, nell'unità della carità, sul piano diocesano, nazionale, universale.

[23.] **I fedeli«devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano concordi nell'unità e crescano per la gloria di Dio».** (...)

Compete, dunque, al Vescovo diocesano il diritto e il dovere di vigilare e verificare, riguardo alla materia liturgica, le chiese e gli oratori situati nel suo territorio, come anche quelle fondate o dirette dai membri dei sopra menzionati istituti, se ad esse abitualmente accedono i fedeli.

[24.] **Da parte sua, il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano vigili affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo al ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, al culto di Dio e dei santi.**

(...)

3. I Sacerdoti

[29.] **I Sacerdoti, validi, provvidi e necessari collaboratori dell'ordine episcopale, chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono con il loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi.** «Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, ne condividono, secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana». E «per questa loro partecipazione nel sacerdozio e nella missione, i Sacerdoti riconoscano nel Vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore». Inoltre, «sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di portare il loro contributo al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi, di tutta la Chiesa».

[30.] **Grande è la responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i Sacerdoti, ai quali compete di presiederla *in persona Christi*, assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale, che è sempre chiamata in causa dall'Eucaristia.**

Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti». (...)

Capitolo II

LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI LAICI ALLA CELEBRAZIONE DELL'EUCARISTIA

1. Una partecipazione attiva e consapevole

[36.] La celebrazione della Messa, in quanto **azione di Cristo e della Chiesa**, costituisce il **centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa sia universale sia particolare, e per i singoli fedeli**, che «sono interessati in diverso modo, secondo la diversità di ordini, di compiti, e di partecipazione attiva. In questo modo il popolo cristiano, “**stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato**”, [1 Pietro 2,9] manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine». «Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché **l'uno e l'altro, ognuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo**».

[37.] Tutti i fedeli, liberati dai propri peccati e incorporati nella Chiesa con il Battesimo, dal carattere loro impresso sono **abilitati** al culto della religione cristiana, affinché in virtù del loro regale sacerdozio, **perseverando** nella preghiera e lodando Dio, **si manifestino** come vittima viva, santa, gradita a Dio e provata in tutte le loro azioni, diano dovunque **testimonianza** di Cristo e a chi la richieda **rendano ragione** della loro speranza di vita eterna.

Pertanto, anche **la partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell'Eucaristia e degli altri riti della Chiesa non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva**, ma va ritenuta un vero esercizio della fede e della dignità battesimale.

[38.] **L'ininterrotta dottrina della Chiesa sulla natura non soltanto conviviale, ma anche e soprattutto sacrificale dell'Eucaristia va giustamente considerata tra i principali criteri per una piena partecipazione di tutti i fedeli a un così grande sacramento.**[97] «Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e fraterno».

Capitolo III

LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA

1. La materia della Santissima Eucaristia

[48.] Il pane utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azimo, esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun rischio di decomposizione.[123] Ne consegue, dunque, che quello preparato con altra materia, anche se cereale, o quello a cui sia stata mescolata materia diversa dal frumento, in quantità tale da non potersi dire, secondo la comune estimazione, pane di frumento, non costituisce materia valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento eucaristico.[124] È un grave abuso introdurre nella confezione del pane dell'Eucaristia altre sostanze, come frutta, zucchero o miele. Va da sé che le ostie devono essere confezionate da persone che non soltanto si distinguano per onestà, ma siano anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti adeguati.[125]

[49.] In ragione del segno espresso, conviene che qualche parte del pane eucaristico ottenuto dalla frazione sia distribuito almeno a qualche fedele al momento della Comunione. «Le ostie piccole non sono comunque affatto escluse, quando il numero dei comunicandi, o altre ragioni pastorali lo esigano»:[126] si usino, anzi, di solito particole per lo più piccole, che non richiedano ulteriore frazione.

[50.] Il vino utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze estranee. [127] Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all'Eucaristia sia conservato in perfetto stato e non diventi aceto.[128] È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia valida.

2. La Preghiera eucaristica

[51.] Si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede Apostolica secondo i modi e i termini da essa definiti. «Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche»^[129] o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa, né adottarne altre composte da privati.^[130]

[52.] La recita della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine dell'intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua ordinazione. **È, pertanto, un abuso far sì che alcune parti della Preghiera eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque, essere interamente recitata dal solo Sacerdote.**^[131]

[53.] **Mentre il Sacerdote celebrante recita la Preghiera eucaristica, «non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l'organo o altri strumenti musicali tacciano»**,^[132] salvo che per le acclamazioni del popolo debitamente approvate, di cui si veda più avanti.

[54.] Il popolo, tuttavia, prende parte sempre attivamente e mai in modo meramente passivo: al Sacerdote «si associ con fede e in silenzio, ed anche con gli interventi stabiliti nel corso della Preghiera eucaristica, quali sono le risposte nel dialogo del Prefazio, il Santo, l'acclamazione dopo la consacrazione e l'Amen dopo la dossologia finale, ed altre acclamazioni approvate dalla Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Santa Sede».^[133]

[55.] **In alcuni luoghi è invalso l'abuso per cui il Sacerdote spezza l'ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto.**

[56.] Non si ometta nella Preghiera eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del Vescovo diocesano, per conservare un'antichissima tradizione e manifestare la comunione ecclesiale. Infatti, «lo stesso radunarsi insieme della comunità eucaristica è anche comunione con il proprio Vescovo e con il Romano Pontefice».^[134]

3. Le altre parti della Messa

[57.] È diritto della comunità dei fedeli

- che ci siano regolarmente, soprattutto nella celebrazione domenicale, una adeguata e idonea musica sacra
- **e, sempre, un altare, dei paramenti e sacri lini che splendano, secondo le norme, per dignità, decoro e pulizia.**
- che la celebrazione dell'Eucaristia sia diligentemente preparata in tutte le sue parti, in modo tale che in essa sia degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di Dio, sia esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi liturgici e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente custodita e alimentata la loro fede nelle parole dei canti.

[59.] **Si ponga fine al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o anche i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi pronunciati.** Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico.

[60.] **Nella celebrazione della Messa la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica sono strettamente congiunte tra loro e formano un solo atto di culto. Pertanto, non è lecito separare una parte dall'altra, celebrandole in tempi e luoghi differenti.**[135] Inoltre, non è lecito eseguire singole sezioni della santa Messa in vari momenti anche di uno stesso giorno.

[61.] Nello scegliere le letture bibliche da proclamare nella celebrazione della Messa, si seguano le norme che si trovano nei libri liturgici,[136] affinché realmente «la mensa della Parola di Dio sia imbandita ai fedeli con maggiore abbondanza e vengano ad essi aperti più largamente i tesori della Bibbia».[137]

[62.] **Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».**[138]

[63.] La lettura del Vangelo, che «costituisce il culmine della Liturgia della Parola», [139] è riservata, secondo la tradizione della Chiesa, nella celebrazione della sacra Liturgia al ministro ordinato.[140] Non è pertanto consentito a un laico, anche religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano esplicitamente.[141]

[64.] L'omelia, che si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa ed è parte della stessa Liturgia,[142] «di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo l'opportunità, anche al Diacono, mai però a un laico ... si ritiene abrogata ogni precedente norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l'omelia durante la celebrazione eucaristica. [145] Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere accordata in virtù di alcuna consuetudine.

[66.] Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti abbiano ricevuto l'incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere, gruppo, comunità o associazione di laici.[146]

[67.] Soprattutto, si deve prestare piena attenzione affinché l'**omelia** si incentri strettamente sul mistero della salvezza, **esponendo** nel corso dell'anno liturgico sulla base delle letture bibliche e dei testi liturgici **i misteri della fede e le regole della vita cristiana** e offrendo un commento ai testi dell'Ordinario o del Proprio della Messa o di qualche altro rito della Chiesa.[147] Va da sé che **tutte le interpretazioni della sacra Scrittura debbano essere ricondotte a Cristo** come supremo cardine dell'economia della salvezza, ma ciò avvenga tenendo anche conto dello specifico contesto della celebrazione liturgica. Nel tenere l'omelia **si abbia cura di irradiare la luce di Cristo sugli eventi della vita**. Ciò però avvenga in modo da non svuotare il senso autentico e genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, solo di politica o di argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni provenienti da movimenti pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca.[148]

...

[70.] Le offerte che i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la Liturgia eucaristica non si riducono necessariamente al pane e al vino per la celebrazione dell'Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la carità verso i poveri. I doni esteriori devono, tuttavia, essere sempre espressione visibile di quel vero dono che il Signore aspetta da noi: un cuore contrito e l'amore di Dio e del prossimo, per mezzo del quale siamo conformati al sacrificio di Cristo che offrì se stesso per noi.

...

[72.] Convieni«che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli».

[73.] Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l'aiuto, se è il caso, di un Diacono o del conceleberrante, ma non di un laico, inizia dopo lo scambio della pace, mentre si recita l'«Agnello di Dio». Il gesto della frazione del pane, infatti,«compiuto da Cristo nell'ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha dato il nome a tutta l'azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella Comunione derivante dall'unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (*I Cor* 10, 17)». [153] Il rito, pertanto, deve essere eseguito con grande rispetto. [154] Sia però breve. Si corregga molto urgentemente l'abuso invalso in alcuni luoghi di prolungare senza necessità tale rito, anche con l'aiuto di laici contrariamente alle norme, e di attribuirgli una esagerata importanza.

Capitolo IV

LA SANTA COMUNIONE

1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione

[80.] L'Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «**come antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali**», [160] come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all'atto penitenziale collocato all'inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri; [161] tuttavia, «è privo dell'efficacia del sacramento della Penitenza» [162] e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con diligenza l'istruzione catechetica, in modo che ai fedeli sia trasmesso l'insegnamento cristiano a questo riguardo.

[81.] **La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso, [163] affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale**, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il **proposito di confessarsi quanto prima**. [164]

[85.] I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salvo le disposizioni del can. 844 §§ 2, 3 e 4, e del can. 861 § 2. Inoltre, le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può essere derogato in alcun modo, non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano sempre richieste simultaneamente.

[86.] I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa.

...

[87.] Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l'assoluzione. La **Prima Comunione**, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa. **Salvo casi eccezionali, è poco appropriato amministrarla il Giovedì Santo «in Cena Domini». Si scelga piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI di Pasqua o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le domeniche «per annum», in quanto la domenica è giustamente considerata il giorno dell'Eucaristia.** A ricevere l'Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto l'età della ragione o che» il parroco «abbia giudicato non sufficientemente pronti». Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto all'età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a condizione che sia stato sufficientemente preparato.

2. La distribuzione della santa Comunione

[88.] I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell'Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante. Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.

[89.] Affinché, anche «per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra», è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.

[90.] «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi», e confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».

[91.] Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che «i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. **Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l'Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.**

[92.] **Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.**

[93.] **È necessario che si mantenga l'uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.[180]**

Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano» la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l'abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.

[95.] **Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».**

[96.] **Va disapprovato l'uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, a mo' di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno.** Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della Chiesa. Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.

...

4. La Comunione sotto le due specie

[100.] Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l'incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.

[101.] Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione.

...

per intinzione: se ... si usa questa modalità, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.

[104.] Non si permetta al comunicando di intingere da sé l'ostia nel calice, né di ricevere in mano l'ostia intinta. Quanto all'ostia da intingere, essa sia fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l'uso di pane non consacrato o di altra materia.

...

Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale». All'interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. Se, pertanto, qualcuno agisce contro le suddette norme, gettando ad esempio le sacre specie nel sacrario o in luogo indegno o a terra, incorre nelle pene stabilite.

...

Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all'altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l'Eucaristia.

Capitolo V

ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI L'EUCARISTIA

1. Il luogo della celebrazione della santa Messa

[108.] «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso». Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi.

...

[116.] Non si moltiplichino le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per l'intenzione della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in forza del diritto.

3. I vasi sacri

[117.] I vasi sacri destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente foggiate a norma di tradizione e dei libri liturgici. È data facoltà alle Conferenze dei Vescovi di stabilire, con la conferma della Santa Sede, se sia opportuno che i vasi sacri siano fabbricati anche con altri materiali solidi. Tuttavia, si richiede strettamente che tali materiali siano davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna regione,^[206] di modo che con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il quale ci si serva nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.

...

Il Sacerdote, ritornato all'altare dopo la distribuzione della Comunione, stando in piedi all'altare o a un tavolo purifica la patena o la pisside al di sopra del calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga il calice con il purificatoio. ... È tuttavia consentito, specialmente se sono numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare opportunamente coperti sull'altare o sulla credenza sul corporale e che il Sacerdote o il Diacono li purificano subito dopo la Messa, una volta congedato il popolo. ... I pastori abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della mensa sacra, e in particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie, e di lavarli piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole che l'acqua del primo lavaggio, che va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o a terra in un luogo appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo lavaggio nel modo consueto.

Le vesti liturgiche

[121.] «La varietà dei colori nelle vesti sacre ha lo scopo di esprimere, anche con mezzi esterni, da un lato la caratteristica particolare dei misteri della fede che vengono celebrati, e dall'altro il senso della vita cristiana in cammino lungo il corso dell'anno liturgico». In realtà, la differenza «di compiti nella celebrazione della sacra Liturgia, si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre. Conviene che tali vesti sacre contribuiscano anche al decoro della stessa azione sacra».

«Il camice è stretto ai fianchi dal cingolo, a meno che non sia fatto in modo da aderire al corpo anche senza cingolo. Prima di indossare il camice, se questo non copre l'abito comune attorno al collo, si usi l'amitto».

...

LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA

1. La conservazione della Santissima Eucaristia

[129.] «La celebrazione dell'Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l'origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa». Questa conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo grande Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che si deve a Dio. È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme culturali di adorazione non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o approvate validamente dalla stessa Chiesa.

[130.] «Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera».

...

[132.] Nessuno porti a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei *graviora delicta*, la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

[225]

[133.] Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è

conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo.

...

2. Alcune forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa

[134.] «Il culto all'Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico». Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente, il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri» e Redentore dell'universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche».

[135.] I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d'amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente». L'adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall'esempio di numerosi santi. «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento».

[136.] L'Ordinario incoraggi molto vivamente l'adorazione eucaristica, sia breve sia prolungata o quasi continua, con il concorso del popolo. Negli ultimi anni, infatti, in molti «luoghi l'adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento ha guadagnato ampio spazio e diviene fonte inesauribile di santità», benché vi siano anche luoghi «dove va registrata una quasi totale noncuranza del culto dell'adorazione eucaristica».

...

[138.] Comunque, il Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.

...

Capitolo VII

I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI

[146.] Il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell'esercizio della funzione sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all'essenza stessa della vita della comunità.[247] Infatti, «il ministro, che può celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».[248]

[147.] Se tuttavia il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche.[249] Questi fedeli sono chiamati e delegati a svolgere determinati compiti, di maggiore e di minore importanza, sostenuti dalla grazia del Signore.

...

[152.] Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l'aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.

[153.] Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.

1. Il ministro straordinario della sacra Comunione

[154.] Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare *in persona Christi* il sacramento dell'Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254] Perciò il nome di «ministro dell'Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,[255] ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.

[155.] Oltre ai ministri ordinari c'è l'accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto,[256] allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, *ad actum* o *ad tempus*, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisi, può essere dato un

permesso *ad actum* da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.
[257]

[156.] Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell'Eucaristia» o «ministro speciale dell'Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.

[157.] Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]

[158.] Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259] Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.

[159.] Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all'amministrazione dell'Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.

[160.] Il Vescovo diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in merito all'esercizio di questo compito.

...

3. Celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote

[162.] La Chiesa, nel giorno che prende il nome di «domenica», si raduna insieme fedelmente per commemorare, specialmente con la celebrazione della Messa, la resurrezione del Signore e tutto il mistero pasquale.[263] Infatti, «nessuna comunità cristiana si edifica, se non si radica ed incardina nella celebrazione della Santissima Eucaristia».[264] Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l'Eucaristia in proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente.